

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 - 787666 - 787667 - 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donninieassociati.it



Spett.le

Carrara, 07/01/2025

DF/

LEGGE DI BILANCIO 2025

È approvata nella Gazzetta ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 la legge di Bilancio 2025; si segnalano le seguenti novità per imprese e professionisti.

IRPEF

Vengono confermate e vanno a regime le tre aliquote IRPEF per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro: 23%;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;
- c) oltre 50.000 euro: 43%.

Si introducono, con riferimento ai percettori di redditi medio-alti (oltre 75m), alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall'imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.

Regime forfetario

Si eleva da 30.000 euro a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Va a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Possono formare oggetto di rivalutazione i beni posseduti dal 1° gennaio di ciascun anno; entro il 30 novembre del medesimo anno va versata l'imposta sostitutiva che passa dal 16% al 18%; ammesso anche il pagamento in tre rate annuali.

Assegnazione agevolata beni ai soci

Si ripropone il regime fiscale temporaneo di "assegnazione (o cessione) agevolata" di beni ai soci.

Le società commerciali possono quindi **assegnare o cedere beni** (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci **entro il 30 settembre 2025**, versando in due rate un'imposta sostitutiva pari all'8% (ovvero pari al 10,5% se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.

Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società

semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025.
Estromissione beni
Si ripropone, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024; l'operazione va eseguita tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.
Fringe benefit dipendenti
= Modificata la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. La nuova disposizione prevede che per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit sia calcolato come segue: ▪ 50% dell'importo delle tariffe Aci corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'Aci; ▪ 20% dell'importo di cui sopra nel caso di veicoli elettrici ibridi plug-in; ▪ 10% dell'importo di cui sopra per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica. = Estesa ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 la disciplina di favore introdotta per il 2024 in materia di esclusione dal reddito imponibile del lavoratore dipendente del valore dei beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits). Il regime più favorevole consiste: - nell'aumento del limite di esenzione da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti.
Pagamenti tracciati di alcune spese ai fini delle imposte sui redditi
Viene <u>vincolata la deducibilità di alcune tipologie di spesa ai fini delle imposte sui redditi e Irap al loro pagamento con strumenti tracciabili</u> (bonifico bancario o postale carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari): Sono interessate da questa disposizione le spese di trasferta e di rappresentanza; viene infatti previsto che <u>solo se effettuate con mezzi tracciabili</u>: ▪ non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente); ▪ sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi; ▪ sono deducibili dal reddito d'impresa, nei limiti previsti, le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi; ▪ sono deducibili dal reddito d'impresa le spese di rappresentanza. Le suddette regole, vevolei anche ai fini IRAP, si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024

Riduzione IRES per le imprese

Prevista **la riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20%**, per il solo periodo d'imposta **2025**, per le società e gli enti, qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

- ❖ accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
- ❖ destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000 euro), a investimenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di
 - beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla legge n. 232/2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell'art. 38 del D.L. n. 19/2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0);
 - che siano effettuati tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Sono, inoltre, previsti i seguenti requisiti:

- nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
 - ✓ il numero di unità lavorative per anno (Ula) non dev'essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
 - ✓ debbono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1% e comunque in misura non inferiore a una nuova assunzione.
- nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 l'impresa non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni.

Sono, altresì, stabiliti specifici casi di decadenza, nonché di esclusione, dall'agevolazione.

Bonus investimenti 4.0

Viene abrogato dal 2025 il credito di imposta per beni immateriali 4.0.

A seguito della modifica, quindi, il bonus può essere fruito limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024 ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per il credito di imposta beni strumentali materiali 4.0, invece, viene fissato un limite massimo di spesa di 2.200 milioni di euro per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Tale limite di spesa non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge di Bilancio 2025 (31.12.2024) il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per il rispetto del limite di spesa, **l'impresa dovrà trasmettere telematicamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy una comunicazione** concernente l'ammontare

delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato sulla base del modello di cui al decreto direttoriale del 24 aprile 2024, il quale, comunque, verrà opportunamente modificato a tal fine.

Ai fini della fruizione del credito d'imposta beni strumentali materiali 4.0 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, **secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni**.

Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti il Ministero ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

In altri termini, in caso di raggiungimento del limite di risorse disponibili non sarà possibile utilizzare il credito d'imposta.

Bonus Transizione 5.0

Viene **elevato al 35% del costo dell'investimento** l'importo del credito d'imposta per la quota di investimenti d'importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15%), prevedendo specifiche modifiche normative di coordinamento.

Inoltre:

- per alcune fattispecie relative all'acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l'incremento della base di calcolo del credito d'imposta;
- si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;
- viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d'imposta Industria 4.0;
- si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considerata in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCO) in presenza di determinate condizioni;
- si prevede la cumulabilità del credito d'imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (Zes unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZIs);
- si precisa che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione;
- gli investimenti a cui far riferimento devono essere stati effettuati dal 1° gennaio 2024;
- la fruizione dei crediti d'imposta che hanno subito i sopra descritti incrementi delle aliquote è subordinata ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

* * * * *

Restiamo a completa disposizione e, con riserva di aggiornarvi con le novità eventuali, inviamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI
Dott. Fabrizio Donnini